

Allegato "A"

al n. 377 di Repertorio

al n. 289 di Raccolta

STATUTO SOCIALE

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

Art. 1

1. E' costituita, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sulle società "in house", la Società a totale partecipazione pubblica denominata **"A.M.B. S.p.A. - AZIENDA MULTISERVIZI COMUNE DI BAGHERIA"** ., con sigla sociale a tutti gli effetti commerciali "A.M.B. S.p.A."

Art. 2

1. La società ha sede nel Comune di Bagheria.
2. L'organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o unità locali, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata con decisione da adottarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 4

1. La Società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La Società può in particolare operare:

- a) nella produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) nella autoproduzione di beni o servizi strumentali del Comune di Bagheria, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) nei servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- e) trasporto di merci su strada in conto terzi;

2. La Società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi del Comune di Bagheria per la gestione di servizi di interesse generale, avvalendosi delle specificità del modello organizzativo-gestionale denominato «in house providing».

3. La Società svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti del Comune di Bagheria, quale Ente costituente e affidante, e correlativamente svolgerà solo marginalmente prestazioni a favore di altri soggetti, in caso di comprovata opportunità, e sempre nel rispetto della legislazione e delle disposizioni vigenti per le società in-house. E' stabilito, pertanto, che oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal

Comune di Bagheria e per lo stesso Ente, e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia subordinata alla condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4. La Società in particolare, in relazione a quanto sopra previsto al precedente punto 1, potrà svolgere ogni attività finalizzata a realizzare compiutamente i seguenti servizi di interesse generale del Comune di Bagheria:

- Servizi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune, in particolare di strade e marciapiedi, di manutenzione e gestione delle aree pubbliche comunali destinate alla sosta, e di cartellonistica stradale;
- Servizi di manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione, efficientamento energetico ed impiantistica negli edifici degli immobili comunali;
- Servizi di progettazione e messa in esercizio di un piano per gli spazi pubblicitari;
- Servizi di redazione di progetti per il Comune di Bagheria nell'ambito dei fini istituzionali dello stesso;
- Gestione dei servizi cimiteriali;
- Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc.);
- Servizi di pulizia degli immobili comunali;
- Servizi di manutenzione di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di Bagheria, e delle Scuole;
- Servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, riscossione di tributi e/o sanzioni per conto del Comune di Bagheria;
- Gestione mercati comunali;
- Gestione del servizio rifiuti e del servizio idrico integrato, con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire i citati servizi;
- Altri servizi dell'Ente volti alla Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servizi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comunicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei cittadini su specifiche tematiche di "innovazione sociale, purché finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Bagheria di cui al precedente punto 1.

La Società potrà predisporre e realizzare progetti finalizzati ad attingere a risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea, dalla Stato, dalla Regione, nonché da ogni ente pubblico o privato.

5. Per la compiuta realizzazione di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, la Società potrà, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016 e dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 o sue successive modificazioni:

- svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o

connesse all'oggetto sociale ed ai suoi compiti istituzionali, ivi inclusi l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene o servizio necessario per la realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di società a capitale interamente pubblico, operando anche in relazione ad esigenze del Comune di Bagheria, al fine di ottimizzare i processi di acquisto;

- svolgere le attività di gestione amministrativa relativa ai servizi di cui al presente articolo;

- svolgere le attività relative alla gestione di magazzino per forniture di beni, prodotti o materiali necessari per i servizi affidati, anche eventualmente cogestiti, in fasi di sviluppo del piano industriale, con articolazioni organizzative del Comune di Bagheria;

- promuovere la partecipazione attiva dei Cittadini, dei "portatori di interessi" (stakeholder), di altre entità o di Associazioni, ovvero predisporre campagne di sensibilizzazione volte all'accrescimento del senso civico e del rispetto del bene pubblico con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti;

- partecipare a conferenze di servizio, promuovere convegni tematici e/o incontri con esperti nelle aree di attività operative proprie della Società, conferire gratuiti patrocinii come sponsor di eventi culturali e/o sportivi, e/o a sostegno di manifestazioni volte a generare la coscienza della civica legalità, del rispetto della "cosa pubblica", dell'uso cosciente dell'energia, ecc... con il precipuo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti mediante la collaborazione attiva del cittadino;

- promuovere azioni di pubblicità dell'oggetto sociale e degli scopi e/o dei risultati della Società volte al coinvolgimento dei Cittadini con l'obiettivo del miglioramento della percezione dei servizi resi alla Cittadinanza, della loro efficacia, e della valutazione della "customer satisfaction".

6. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ad esclusione di ogni attività riservata ad enti a ciò dedicati dalla normativa speciale in materia, e con espressa esclusione di attività professionali riservate e della intermediazione immobiliare, e comunque nel rispetto dei limiti introdotti dal D.Lgs 175/2016.

7. La Società non potrà esercitare nei confronti del pubblico, neanche in modo occasionale, i servizi di cui alla legge n.1/1991, di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e di cui all'art.1 comma 5 del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58, e comunque è espressamente esclusa dall'attività sociale ogni attività soggetta a riserva di legge.

8. La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie, anche reali.

9. Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge, la Società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri Stati o Enti Territoriali, da Enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati.

10. La Società, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; la Società si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale.

11. Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e pubblicistici cui è preordinata l'attività sociale del Comune e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno comunque risultare conformi alle specifiche del modello societario "in-house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.

12. Quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell'individuazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale esclusivo; pertanto le evoluzioni di qualificazione, tecnologiche o organizzative, nonché gli sviluppi dimensionali delle stesse, quando funzionali alla realizzazione del piano industriale nell'arco di durata della Società e rapportati alla gestione ottimale dei servizi affidati, anche in termini di estensioni temporali, non sono da intendersi quali ampliamenti o elementi innovativi dello stesso oggetto sociale.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), suddiviso in numero 1.000,00 (mille virgola zero zero) azioni, del valore nominale di euro 100,00 (cento) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

2. La qualità di Socio è riservata al solo Comune di Bagheria con vincolo societario per il quale tutte le quote di partecipazione devono rimanere in sua proprietà.

E' preclusa pertanto ogni possibilità di ingresso, anche futura, nella compagine societaria di altri soggetti pubblici e privati. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale ed esclusiva partecipazione del Comune di Bagheria al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra. Ne consegue che la

compagine proprietaria deve considerarsi "a struttura chiusa" per l'intera durata del contratto sociale, nei limiti di cui al presente Statuto.

Art. 6

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in conformità alle disposizioni di legge in materia e agli articoli 2439, 2440, 2441 e 2442 c.c..

2. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale.

Art. 7

1. Il socio Comune di Bagheria, con apposita decisione del competente Organo Consiliare, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 179/2016, può concedere alla società versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con essa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa concorde determinazione risultante da atto scritto.

CONTROLLO ANALOGO

Art. 8

1. La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il Comune di Bagheria esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente - Statuto, nonché alle disposizioni specifiche che sono riportate nel "REGOLAMENTO sulle modalità di attuazione del CONTROLLO ANALOGO del Comune di Bagheria sulla Società in-house e nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L.

3. In particolare il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.

4. Il Presidente della Società, inoltre, relazionerà al Comune di Bagheria sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta ovvero almeno:

a) entro l'1 (uno) dicembre di ciascun anno, con la produzione del Bilancio preventivo economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operativo di Sviluppo annuale della società, eventualmente al Piano strategico di investimento, ed alla programmazione del fabbisogno del personale, per la successiva approvazione. Il Piano Operativo è costruito in esecuzione degli indirizzi e o-

biettivi forniti dal Comune. Il bilancio preventivo economico-finanziario, il piano operativo, il piano di

investimenti e la programmazione del fabbisogno del personale approvati hanno carattere autorizzatorio e vincolante per la società e quindi obbligano quest'ultima a segnalare al Sindaco entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, ogni scostamento delle entrate e delle spese rispetto a quelle riportate nei suddetti documenti;

b) entro il mese di aprile di ogni anno, con la produzione della relazione circa i risultati del bilancio d'esercizio;

c) entro il mese di luglio di ciascun anno, con la produzione della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società.

5. Il Presidente della Società costantemente relazionerà al Sindaco circa l'andamento della Società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, la valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività del servizio e la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati.

6. Il Sindaco può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui servizi del proprio Comune.

7. La Società predisporrà appositi regolamenti, aggiuntivi a quanto definito al precedente comma 2 in termini di Regolamento per il controllo analogo, quali quelli volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, in materia di anticorruzione, per la misurazione della customer satisfaction, ed altri regolamenti quali quelli per l'assunzione del personale e per viaggi e trasferte del personale.

8. La Società predisporrà inoltre, annualmente, un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale informando dello stesso l'Assemblea in sede di adunanza per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

ASSEMBLEE

Art. 9

1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci e/o quello da essi comunicato per iscritto alla società, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia da considerarsi totalitaria ai sensi dell'art.2366 c.c.

3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina o revoca gli amministratori, i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; determina i loro compensi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per le società partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) delibera sulla responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dal Presidente della Società entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

4. Per la costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e per la validità delle deliberazioni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 c.c.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio nelle assemblee straordinarie. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

6. Il Comune è rappresentato alle assemblee dal Sindaco o suo delegato. Restano fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art.2372 c.c. La delega deve essere conferita a mezzo di documento scritto.

Art. 10

1. La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Bagheria negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI - RAPPRESENTANZA

Art. 11

1. La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, ed, eventualmente, un vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il Presidente (o, nel caso di organo di amministrazione costituito da tre membri, il Consiglio) deliberano e compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 12

1. L'organo amministrativo dura in carica, di norma, tre esercizi sociali e scade, decade e si sostituisce a norma di legge. L'assemblea, in sede di nomina, può determinare una minor durata in carica dell'organo. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili, salvo diversa disposizione di legge.

2. Il Consiglio di amministrazione (o l'Amministratore) gestisce la Società con la diligenza, perizia e prudenza qualificate richieste dalla natura dell'incarico ed è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 13

1. Laddove l'amministrazione della Società sia affidata, in virtù dell'articolo 11 comma 1 di questo Statuto, ad un Consiglio di Amministrazione, questi ottempererà ai propri compiti come definito nel presente articolo.

2. Il Consiglio si raduna nella sede della Società o presso la sede del Comune di Bagheria tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o ne sia fatta domanda da parte di due membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata direttamente al destinatario che ne darà ricevuta per iscritto ovvero tramite fax o posta elettronica (a mezzo P.E.C.), con avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere agli amministratori all'indirizzo o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal Registro delle Imprese almeno tre giorni prima, e nei casi di urgenza con almeno un giorno di preavviso.

Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o il rapporto di trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza di voti dei presenti.

5. Le deliberazioni saranno fatte risultare in apposito processo verbale che sarà firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario verbalizzante della seduta designato.

6. Ai sensi e nei limiti dell'art.2364 n.5) c.c. è richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il compimento dei seguenti atti:

a) vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

b) ogni altro atto gestionale, esclusi quelli obbligatori per legge, il cui valore superi i 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore, ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

Art. 14

1. In relazione al ruolo del Presidente di ordine amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e di rappresentanza legale della Società, nell'ottica della separazione dei ruoli con la componente gestionale per l'esecuzione delle attività, nonché della necessità di avvalersi di indispensabile ed alta competenza esecutiva manageriale per l'operatività, la Società potrà dotarsi di un direttore generale e pertanto potrà contrattualizzare una figura, selezionata tra i candidati dotati dei requisiti di adeguata preparazione culturale, di comprovata esperienza professionale nell'ambito dei compiti che competono ad una siffatta figura e nei campi di attività della Società, nonché muniti di laurea specialistica o magistrale, secondo il vigente ordinamento nonché quelle conseguite durante la vigenza del precedente ordinamento.

2. Il direttore generale può essere reperito all'esterno qualora non esistano all'interno della Società professionisti in possesso dei requisiti sopra indicati. E' fatta salva la facoltà del Comune di adempiere alle procedure di selezione per l'incarico specifico. Nella delibera di nomina si dovrà dare motivato conto della specifica qualificazione professionale e culturale del prescelto.

3. Il contratto, di tipo privatistico, sarà disposto secondo le norme di legge ed in caso di contratto a tempo determinato potrà avere una durata non superiore ad anni 5 (cinque), eventualmente prorogabile e/o rinnovabile, salvo diversa disposizione normativa, e tuttavia considerando nella definizione della durata dell'incarico l'esigenza di garantire alla Società opportuna copertura manageriale e piena operatività, mediante la responsabilità in carica del Direttore Generale, nei periodi interessati dal rinnovo delle altre cariche o di altri contratti di figure dirigenziali o apicali della Società stessa.

4. Al Direttore nell'espletamento delle mansioni che prevedono la predisposizione dei piani e di tutte le iniziative organizzative ed esecutive, nonché l'esecuzione delle deleghe dell'organo amministrativo con responsabilità disciplinare, penale o amministrativo-contabile, è attribuita la qualifica di dirigente.

5. Nel contratto viene determinato il compenso da corrispondere, comunque equiparato al trattamento economico complessivo attribuito al più alto dirigente del Comune di Bagheria e comunque definito nel rispetto dei vigenti limiti di legge. I vincoli tra le parti, compresa l'eventualità della revoca anticipata, nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, dovranno essere esplicitati nel contratto.

6. In particolare al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Amministratore (o del Consiglio di amministrazione);
- sovrintendere all'attività tecnica, organizzativa ed economica della società;
- adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi e degli uffici della società per il loro efficiente sviluppo;
- formulare proposte all'Amministratore (o al Consiglio di amministrazione);
- dirigere il personale, formulare proposte e/o attuare nei limiti del mandato e delle deleghe pratiche di miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della struttura organizzativa al fine del loro costante adeguamento al mutare del contesto operativo ed economico della società;
- esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente statuto e/o delegate dall'Amministratore (o dal Cda).

7. Il Direttore Generale collabora con ruolo consultivo alla determinazioni dell'Amministratore, con funzioni di assistenza e per le proprie competenze (o in alternativa alle sedute del Cda, con le stesse funzioni ed in questo caso senza diritto di voto).

Art. 15

In virtù del D.Lgs.19/8/2016 n. 175, resta previsto:

- a) nel caso l'organo di gestione sia costituito, per quanto definito all'art.11 comma 1 del presente Statuto, da un Consiglio di amministrazione, che l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione sia consentita a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e da quanto definito nel presente Statuto.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 16

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

2. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 17

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore) procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 18

1. Gli eventuali utili del Bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno ripartiti proporzionalmente tra le azioni, salvo che l'assemblea dei soci deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

SCIoglimento

Art. 19

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La società si scioglie, altresì, in ipotesi di revoca totale dei servizi affidati in house, restando salva in questo caso l'assunzione dell'impegno in capo all'Azionista unico di onorare anche economicamente fino alla naturale scadenza i contratti in essere tra la Società e i soggetti terzi, tra questi eventualmente i dipendenti con contratto a tempo determinato.

2. L'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art.2365 c.c. ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art.2487 c.c.

FORO COMPETENTE

Art. 20

1. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza dell'attività della società o sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 21

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi mediante nota scritta o ai sensi del presente statuto, si fanno presso la sede della società ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o PEC o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario

si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

COMPUTO DEI TERMINI

Art. 22

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

RINVIO

Art. 23

1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to: Vito Matranga - Enrica Lunetta